

Comune di Gargallo

PROVINCIA DI NO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.49

OGGETTO:

**DEFINIZIONE MISURE A SOSTEGNO ECONOMICO UTENZE -
CONTRIBUTI TARI 2021**

L'anno duemilaventuno addì ventisette del mese di luglio alle ore venti e minuti quaranta convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita in videoconferenza, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GUIDETTI LUIGI GIULIO - Sindaco	Sì
2. POLETTI MASSIMO - Assessore	Sì
3. MARTINETTI GIULIO - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. ARMANDO PASSARO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. GUIDETTI LUIGI GIULIO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 48 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), in merito alle competenze della Giunta Comunale;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30/06/2021 avente ad oggetto: "TARI - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021 - APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE ANNO 2021 - DETERMINAZIONI IN MATERIA DI CONTRIBUTO COMPENSATIVO PER EMERGENZA SANITARIA";

CONSIDERATO che la grave emergenza collegata alla diffusione del Coronavirus ha imposto al Governo l'adozione di alcuni importanti provvedimenti legislativi volti a contenere gli effetti negativi conseguenti alla diffusione del virus tra cui l'assegnazione agli Enti di fondi per la concessione di contributi alle utenze della Tassa Rifiuti in difficoltà economica e/o obbligate alla chiusura delle attività per determinati periodi;

VISTA la delibera approvata da ARERA in data 5 maggio 2020 n. 158, in cui sono state individuate alcune procedure per le riduzioni da accordare ai fini TARI alle categorie economiche colpite dalla crisi, fissando il principio secondo cui la TARI per le Utenze non domestiche dovrebbe essere ridotta, con riferimento alla parte variabile, in proporzione ai giorni di chiusura determinati all'emergenza sanitaria;

RITENUTO che:

- ✗ tale delibera sia basata su presupposti che caratterizzano più la TARI corrispettiva che la TARI tributo applicata dal Comune di Gargallo, per cui risulta opportuno attendere che la sua applicazione venga confermata da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, considerato che – ove al Comune dovesse essere imposto di applicare un'esenzione temporanea dalla TARI per tali utenze, anche se commisurata alla parte variabile – tale decisione inciderebbe sulla copertura complessiva del PEF 2021, salvo l'adozione di specifici provvedimenti legislativi a copertura dei minori introiti per il Comune;
- ✗ tale intervento possa essere adottato prevedendo l'introduzione di misure di sostegno economico a favore delle utenze che siano assoggettate al pagamento dei tributi locali, in questo periodo di grave emergenza sanitaria;

RITENUTO pertanto necessario, nelle more dell'approvazione di un eventuale specifico intervento normativo ed in considerazione della situazione di emergenza sopra descritta, introdurre contestualmente misure di sostegno a favore di tali soggetti;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda l'introduzione di misure di sostegno economico a favore delle utenze che siano assoggettate al pagamento dei tributi locali in questo periodo di grave emergenza sanitaria, i tributi (ed in particolare quelli comunali, basati su una componente immobiliare oggettiva) risultano non rinunciabili da parte dell'Ente impositore, così come le esenzioni, anche parziali e per un periodo temporale determinato, essendo riconoscibili soltanto sulla base di una norma primaria, devono essere applicate in modo rigoroso e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;

RITENUTO, pur a fronte di tale vincolo nella gestione delle proprie entrate tributarie, che sia in ogni caso necessario – a fronte della situazione di emergenza sanitaria realizzatasi negli ultimi mesi, che ha comportato l'obbligo di chiusura per molte attività produttive e di servizi, con una situazione straordinaria, che non si era mai realizzata in precedenza – intervenire per accordare delle agevolazioni a favore dei soggetti coinvolti, anche ove non siano applicabili sotto forma di esenzione dai tributi comunali;

DATO ATTO che le agevolazioni sulle imposte locali dovute dalle attività produttive e di servizi che non abbiano potuto operare negli ultimi mesi a causa dell'emergenza sanitaria verranno quindi applicate alla Tassa sui rifiuti (TARI);

CONSIDERATO che:

- * a fronte dell'impossibilità di accordare esenzioni dai tributi per il periodo di attività legato all'emergenza sanitaria, non essendo prevista tale ipotesi esentativa da parte della normativa primaria vigente in materia di tributi locali le agevolazioni sulle imposte locali dovute dalle utenze potranno essere accordate dal Comune mediante l'istituzione e l'erogazione di un contributo compensativo a ristoro di quanto dovuto e versato per le imposte sopra indicate dalle utenze non domestiche che siano state costrette a chiudere le proprie attività a causa dell'emergenza sanitaria o comunque alle utenze che si trovino in una particolare situazione di difficoltà economica legata alla pandemia;
- * tale contributo potrà essere erogato da parte dell'Amministrazione solo nel momento in cui sarà possibile effettuare una verifica dell'effettiva durata del periodo di interruzione e\o difficoltà collegato alla diffusione del Coronavirus;

DATO ATTO che, allo stesso modo, tale contributo potrà essere erogato soltanto a fronte della presentazione, nei termini di legge, da parte dei titolari delle utenze interessate:

- delle dovute dichiarazioni/denunce previste ai fini tributari;
- delle relative quietanze di pagamento, intestate all'utenza stessa, in relazione a quanto dovuto per l'anno 2021;
- di apposita domanda di concessione del contributo su apposita modulistica a pena di decadenza all'Ufficio Tributi del Comune entro il 31/01/2022;

DATO ATTO che:

- ◆ in ogni caso, non si dovrà dare luogo all'erogazione di contributi relativi a somme versate a titolo tributario e risultanti successivamente non dovute e che – per accedere all'erogazione del contributo – il contribuente dovrà espressamente dichiarare di rinunciare a qualunque richiesta di rimborso di somme maggiormente versate a tale titolo, che abbiano formato oggetto di riconoscimento di contributo equivalente da parte del Comune;
- ◆ l'importo del contributo compensativo spettante alle singole utenze potrà essere quantificato soltanto a seguito della scadenza del termine per la presentazione della domanda di contributo, nei limiti dell'importo complessivo che verrà reso disponibile da parte del Comune, che potrà comportare una ripartizione percentuale sulla base dell'importo complessivo delle somme richieste dai contribuenti, nell'ipotesi in cui le domande presentate dovessero superare la disponibilità dell'Ente;
- ◆ l'erogazione del contributo compensativo potrà essere effettuata da parte dell'Ufficio Tributi solo a seguito della verifica della regolarità dei pagamenti relativi alle imposte comunali dovute dallo stesso contribuente, anche in relazione ad eventuali avvisi di accertamento emessi dall'Ente, che siano divenuti definitivi, e verrà disposta mediante bonifico su conto corrente bancario o postale, di cui il richiedente dovrà fornire gli estremi (IBAN e intestazione conto corrente) all'atto della presentazione dell'istanza di rimborso;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, rispettivamente dal:

- responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
- responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. **Di considerare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Di disporre** l'introduzione di misure di sostegno economico a favore delle utenze che siano assoggettate al pagamento dei tributi locali in questo periodo di grave emergenza sanitaria.
3. **Di stabilire** che – a fronte dell'impossibilità di accordare esenzioni dai tributi per il periodo di attività legato all'emergenza sanitaria, non essendo prevista tale ipotesi esentativa da parte della normativa primaria vigente in materia di tributi locali – le agevolazioni sulle imposte locali dovute dalle utenze

potranno essere accordate dal Comune mediante l'istituzione e l'erogazione di un contributo compensativo a ristoro di quanto dovuto e versato per le imposte sopra indicate.

4. **Di stabilire** che tale contributo potrà essere erogato da parte dell'Amministrazione solo nel momento in cui sarà possibile effettuare una verifica dell'effettiva durata del periodo di emergenza collegato alla diffusione del Coronavirus.
5. **Di stabilire** che:
 - ☆ tale contributo potrà essere erogato soltanto a fronte della presentazione, nei termini di legge, da parte dei titolari delle attività interessate:
 - delle dovute dichiarazioni/denunce previste ai fini tributari;
 - delle relative quietanze di pagamento, intestate all'utenza stessa, in relazione a quanto dovuto per l'anno 2021;
 - di apposita domanda di concessione del contributo su apposita modulistica a pena di decadenza all'Ufficio Tributi del Comune entro il 31/01/2022.
 - ☆ in ogni caso, non si dovrà dare luogo all'erogazione di contributi relativi a somme versate a titolo tributario e risultanti successivamente non dovute e che – per accedere all'erogazione del contributo – il contribuente dovrà espressamente dichiarare di rinunciare a qualunque richiesta di rimborso di somme maggiormente versate a tale titolo, che abbiano formato oggetto di riconoscimento di contributo equivalente da parte del Comune;
 - ☆ l'importo del contributo compensativo spettante alle singole utenze potrà essere quantificato soltanto a seguito della scadenza del termine per la presentazione della domanda di contributo, nei limiti dell'importo complessivo che verrà reso disponibile da parte del Comune, che potrà comportare una ripartizione percentuale sulla base dell'importo complessivo delle somme richieste dai contribuenti, nell'ipotesi in cui le domande presentate dovessero superare la disponibilità dell'Ente;
 - ☆ l'erogazione del contributo compensativo potrà essere effettuata da parte dell'Ufficio Tributi solo a seguito della verifica della regolarità dei pagamenti relativi alle imposte comunali dovute dallo stesso contribuente, anche in relazione ad eventuali avvisi di accertamento emessi dall'Ente, che siano divenuti definitivi, e verrà disposta mediante bonifico su conto corrente bancario o postale, di cui il richiedente dovrà fornire gli estremi (IBAN e intestazione conto corrente) all'atto della presentazione dell'istanza di rimborso.
6. **Di dare atto che** le minori entrate e /o maggiori spese a carico del bilancio comunale derivanti dall'adozione del presente provvedimento saranno quantificate successivamente e si provvederà con appositi atti alle variazioni di bilancio che risulteranno necessarie.
7. **Di pubblicare** la presente deliberazione sul sito *internet* del Comune;
8. **Di dichiarare** la presente deliberazione, con apposita votazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : GUIDETTI LUIGI GIULIO

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. ARMANDO PASSARO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 esprime parere favorevole alla proposta in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del Servizio
F.to: LUIGI GIULIO GUIDETTI

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: LUIGI GIULIO GUIDETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione

CERTIFICA

Che copia conforme all'originale della presente deliberazione viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 06/08/2021 come prescritto dall'art.123, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Gargallo, li 06/08/2021

L'addetto alla pubblicazione
F.to GIORGIO FRANCESCHI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale
Dott. ARMANDO PASSARO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

li, _____

Il Segretario Comunale
Dott. ARMANDO PASSARO